

## DETERMINAZIONE N. 114 del 28/02/2020

### Settore Politiche Sociali

### Servizio Sociale Segreteria Amministrativa

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE, PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA LEGGE N. 112/2016 (DOPO DI NOI) E AL DECRETO INTERMINISTERIALE 23 NOVEMBRE 2016. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO.**

La Dirigente

#### Richiamati:

- l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rep. N. 56 del 16/04/2014 tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo;
- l'atto rep. n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto "Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni del Distretto ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010)";

#### Visti:

- il Decreto Legislativo n. 112/1998 e s.m.i., che demanda allo Stato, alla Regione ed agli Enti Locali tutti i compiti di programmazione e organizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art.14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" così come modificata dalla Legge 162 del 21 maggio 1998;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

**Evidenziato che** l'art. 39 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sopracitata, al comma 2, prevede che le Regioni possano provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, "a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello

svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”;

**Richiamato** il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, con il quale sono state focalizzate le attribuzioni delle Regioni nella determinazione degli obiettivi, funzioni e criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie;

**Visto** l'articolo 51 della Legge regionale 23 dicembre 2004, n.27 (Legge finanziaria regionale) che istituisce il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);

**Richiamata** la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

**Richiamata** la Legge n.112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” che disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, oltre che ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, prevede la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'art.2645-ter del codice civile e di fondi speciali;

**Dato atto che** la stessa Legge 112, all'art. 3, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo “Dopo di noi”) prevedendo che l'accesso alle misure di assistenza, cure e protezione sia subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Finanze e dell'Economia e con il Ministero della Salute, e assegna alle Regioni l'adozione di indirizzi di programmazione e la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti, delle modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e della verifica dell'attuazione delle attività svolte, nonché della eventuale revoca dei finanziamenti concessi;

**Visti:**

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2016, di attuazione della Legge 112/2016;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 291/2019 “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare l. 112/16 (dopo di noi) indirizzi e riparto risorse esercizio 2018”;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n.120/2017, avente ad oggetto “Piano Sociale e sanitario 2017-2019”, con la quale è stato approvato il nuovo piano sociale e sanitario;

- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 19 del 18/07/2018 con la quale è stato approvato l'Accordo di programma per l'approvazione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020 che tra gli obiettivi strategici dell'Unione per il triennale individua la promozione dell'inclusione e tra le azioni indicate nel Piano di zona per la salute e il benessere del Distretto 2018-2020, con particolare riferimento alla scheda 6: "Progetto di vita, vita indipendente e dopo di noi. Maggiore sviluppo dei servizi di prossimità per le persone con disabilità";

**Dato atto che:**

-la DGR n.733 del 31 Maggio 2017 "Programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della Legge n.112 del 2016 e decreto interministeriale 23 novembre 2016 e programma regionale approvato con DGR 733/2017" approva il programma regionale in parola, assegnando alle Aziende USL le risorse suddivise per distretto e prevedendone la programmazione in modo unitario e integrato con le risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), individuando quindi nel Comitato di Distretto l'organismo decisionale rispetto alla programmazione e all'utilizzo di dette risorse;

- ai sensi della citata DGR 733/2017 le Aziende USL dovranno garantire la gestione delle risorse assegnate con contabilità separata nell'ambito del proprio bilancio sulla base delle decisioni che i Comuni assumeranno in sede di Comitato di Distretto, in modo unitario ed integrato con le risorse del Fondo Regionale della Non Autosufficienza, così come previsto dall'articolo 51 della Legge Regionale n.27/2004, che regola l'utilizzo del FRNA e fondi nazionali;

**Atteso che,** ai sensi della normativa citata:

beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, come di seguito definite:

- a) Persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- b) Persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, ma in quanto mancanti di entrambi i genitori, o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare;

**Che** gli interventi e i servizi finanziabili nell'ambito del Fondo "Dopo di noi" risultano essere i seguenti:

- a) *attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;*
- b) *realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;*
- c) *realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di*

*ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;*

*d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;*

**Preso atto che** il decreto attuativo del 23/11/2016 ha declinato le 4 aree di intervento previste dalla Legge n. 112/2016 nelle seguenti 5 misure di intervento:

- a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;
- b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che rispondono a caratteristiche individuate dal decreto stesso;
- c) programmi di accrescimento alla consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione;
- d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, dalle caratteristiche specificate nel decreto, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare;

**Vista** e richiamata la deliberazione del Comitato di Distretto di Sassuolo n. 4 del 12 febbraio 2020 ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 2016 e decreto interministeriale 23 novembre 2016" con al quale si definiscono, nelle more dell'approvazione della deliberazione regionale al riguardo, le seguenti linee di indirizzo per la realizzazione di interventi e attività relative al "Dopo di noi" in favore di persone con disabilità:

- a. per la realizzazione delle attività saranno coinvolte prioritariamente le associazioni di volontariato e di promozione sociale presenti o con attività sul territorio dell'Unione attraverso un bando pubblico finalizzato alla concessione di contributi;
- b. le attività contenute nei progetti che verranno proposti, e a cui verrà data priorità di finanziamento, dovranno essere in particolare:
  - 1) sperimentazioni di convivenze temporanee e/o con cadenza periodica (intese come week end, settimana corta o simili)
  - 2) soggiorni e/o week end altamente finalizzati all'acquisizione di autonomie
  - 3) laboratori propedeutici alla sperimentazione di convivenze, e pertanto rivolti all'acquisizione di autonomie quotidiane;
- c. tali attività potranno espletarsi anche presso un appartamento parzialmente arredato, sito in via Sibilla Aleramo, 15 a Maranello, messo a disposizione dal Comune di Maranello, attraverso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- d. al fine di sostenere e favorire il lavoro integrato fra realtà diverse, sarà considerata premiante la presentazione di progetti presentati in partnership fra Associazioni ed Enti del territorio. In tal senso si intende la collaborazione fra due o più realtà, di cui almeno due che si occupino, per natura del loro statuto, di disabilità;

- e. per accedere alle attività finanziate, le persone disabili dovranno essere di norma valutate attraverso lo strumento della Unità di valutazione multidimensionale;

**Preso atto che** le linee di indirizzo approvate con la suddetta deliberazione del Comitato di Distretto scaturiscono dalla condivisione avvenuta attraverso il Tavolo Disabili, nato per la programmazione dei Piani di Zona, al quale partecipano associazioni e cooperative operanti sul territorio nell'ambito della disabilità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto suesposto, e, in ossequio alla normativa vigente, di provvedere al coinvolgimento di soggetti del terzo settore per realizzare in partnership interventi/progetti a favore di persone in condizione di disabilità, di cui alla Legge n. 112 /2016;

**Visto** il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 “Codice del terzo settore a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) delle legge 6 giugno 2016 n.106” e richiamato in particolare l’Art. 2. Principi generali il quale sancisce che “È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

**Richiamate:**

- la Legge regionale n.12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” come modificata dalle L.R. n. 13/2006 n. 13 e L.R. n. 8/2014;
- la Legge regionale n. 34/2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale” come modificata dalle L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e L.R. n. 8/2014; richiamato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/04/1994, che disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti pubblici e privati, e visti, in particolare, gli articoli 20 e 24 ove stabilisce che il Comune possa concedere contributi a favore di soggetti che organizzano attività e iniziative con rilevante interesse per la comunità del territorio;

**Richiamato** il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/04/1994, che disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti pubblici e privati, e visti, in particolare, gli articoli 20 e 24 ove stabilisce che il Comune possa concedere contributi a favore di soggetti che organizzano attività e iniziative con rilevante interesse per la comunità del territorio;

**Dato atto che**, allo scopo, si ritiene di pubblicare sul sito istituzionale dell’Unione un apposito avviso, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per consentire ai soggetti interessati di presentare le proprie candidature;

**Dato atto che** l’avviso definisce i requisiti di partecipazione e le modalità di selezione dei progetti per ottenere il finanziamento;

**Dato atto che** le ipotesi progettuali dovranno essere orientate, indicativamente, a realizzare gli interventi (aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti) individuati nell’avviso, in

coerenza con le linee guida approvate in sede di Comitato di Distretto, come di seguito meglio specificato:

lett. a) :

Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'art.3, commi 2 e 3 del decreto interministeriale 23/11/2016. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lett. b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare;

lett. b):

Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art.3, comma 4;

lett. c):

Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una miglior gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 5);

**Dato atto che** l'Unione si riserva di procedere alla valutazione delle proposte presentate, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 della Legge Regionale n. 12/2005 e ss. mm. ed ii. e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 34/2002 e ss. mm. ed ii., secondo i criteri meglio esplicitati nell'art.7 del bando;

**Dato atto** infine nel caso in cui nessuno dei progetti risponda ai requisiti richiesti, l'Unione si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione del contributo così come è prevista la decadenza dal contributo assegnato nei casi di cui all'art. 8 del bando;

**Visti:**

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Unione di Comuni del Distretto Ceramico approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 25/10/2017;

**Visto** il provvedimento di nomina della dirigente del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Maria Cristina Plessi, prot. n. 31686 del 05/12/2019;

**Viste e richiamate** le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Unione n. 2 del 12.02.2020, che approva la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022";
- Consiglio Unione n. 4 del 12.02.2020 che approva il bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- Giunta Unione n. 10 del 12.02.2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione - Parte Finanziaria - relativo all' anno 2020, ad oggetto:" Principio contabile applicato della

contabilità finanziaria - punto 9.1 - Variazione di esigibilità spesa finanziata da contributi a rendicontazione.-;

**Attestato che** non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 4.3, 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione del Distretto Ceramico;

**Considerato che** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Dato atto che** il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene trasmesso al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima il solo parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

quanto sopra ritenuto e premesso

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse

**1) di approvare** l'Avviso pubblico a presentare manifestazione di interesse da parte di associazioni di volontariato e di promozione sociale per la presentazione di progetti per interventi rivolti a persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare, di cui alla legge n. 112/2016, al decreto interministeriale 23 novembre 2016, unitamente al modello di domanda al modello di scheda progettuale, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**2) di disporre** la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Unione;

**3) di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**4) di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

**5) di attestare che** non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 4.3, 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione del Distretto Ceramico.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Desc. Forn/Cli	C.I.G.

La Dirigente  
Settore Politiche Sociali  
Maria Cristina Plessi / INFOCERT  
SPA

*Atto sottoscritto digitalmente*